



Art. 3 Criteri per l'ammissione al tempo pieno della Scuola Primaria in ordine di priorità

1. **Residenza** nei Comuni afferenti all'Istituto Comprensivo.
2. **Nucleo familiare monogenitoriale.**
3. **Entrambi i genitori lavoratori**
(la situazione lavorativa di entrambi i genitori deve essere debitamente documentata tramite attestazione del datore di lavoro, visura camerale o certificazione di partita IVA).
4. **Presenza di fratelli o sorelle** già frequentanti sezioni a tempo pieno.
5. **A parità di requisiti**, una volta raggiunto il numero massimo di alunni per classe*, si terrà conto della **data di nascita**, dando precedenza all'alunno nato cronologicamente prima.

*Le classi della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni con disabilità secondo quanto stabilito dal **Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2009 (Art. 10)**

Art. 4 Criteri formazione classi prime Scuola primaria

1. Eterogeneità dei livelli di sviluppo dell'identità, dell'autonomia e della competenza raggiunti nella scuola dell'infanzia;
2. Distribuzione equa degli alunni con bisogni educativi speciali tra le sezioni, nel rispetto, ove possibile, della preferenza espressa per il tempo scuola;
3. distribuzione equa in base al mese di nascita;
4. numero equo di alunni tra le sezioni (differenza fra le sezioni max 1-2 unità)
5. inserimento degli alunni gemelli in classi differenti, ove possibile.